

Capitolo 2. Le sanzioni nel quadro del diritto internazionale

2.1 La responsabilità internazionale degli Stati

Laura Rachele Galeotti¹

Le misure sanzionatorie fanno parte di un più ampio capitolo dedicato alla responsabilità internazionale e alle strategie risolutive non implicanti l'uso della forza, materia che si dimostra essere continuamente sotto l'attenzione delle cancellerie di tutto il mondo, data l'importanza del dibattito e la frequenza con cui tali principi sono invocati.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha difatti raccomandato alla Commissione del Diritto Internazionale di codificare il suddetto tema² e, facendo tesoro dei precedenti, ha predisposto un *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti internazionali* (Progetto 2001), declinato in tre parti dove si distinguono: l'origine della responsabilità internazionale, il contenuto della materia – con le relative conseguenze in caso d'illecito – e le eventuali soluzioni.

Attenendosi a una prima lettura e stando a quella che è la prassi del diritto internazionale generale, la responsabilità di uno Stato trae origine da un comportamento illecito che viola gli obblighi, in forza di una regola – generale o convenzionale – del codice internazionale.³

Nel corso dei lavori, la Commissione ha reso esplicito il fatto che alla base di tale definizione vi è l'applicazione di un comportamento, da parte del primo Stato, in contrasto con un obbligo internazionale, che coincide con la violazione di un diritto soggettivo di un secondo Stato e, nel momento in cui tale obbligo viene a mancare, sussiste l'illecito internazionale, a sua volta distinto da due elementi costitutivi: *a)* un comportamento, che può essere un'azione o una mancanza attribuibile a uno Stato, alla stregua del diritto internazionale (elemento soggettivo) e *b)* una violazione del codice internazionale (elemento oggettivo).

Dal punto di vista giuridico la responsabilità internazionale comporta l'identificazione di una nuova relazione legale tra le parti coinvolte, dove a distinguersi vi sono lo Stato responsabile e lo Stato leso. Tale vincolo non implica solo il dovere dello Stato reo di fornire una riparazione ma comporta anche la sottomissione al potere di coercizione, allo scopo di ottenere l'adempimento. Sussiste altresì la possibilità

¹ Laura Rachele Galeotti è Cultore della materia per la cattedra di Storia ed Istituzioni delle società musulmane ed asiatiche presso l'Università degli Studi di Bergamo e Cultore di Storia e Civiltà delle Culture Politiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

² In larga parte, le regole pertinenti si trovano nel *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti internazionali*, approvato nel 2001 dalla Commissione del Diritto Internazionale delle Nazioni Unite. Al momento non vi è una forma più solenne ed impegnativa, il che porta a considerare tale Progetto largamente ricognitivo. Le norme contenute sono volutamente generali, pertanto è necessario un richiamo alle norme internazionali per i casi che il Progetto non definisce. Si veda a F. Salerno, *Diritto Internazionale. Principi e norme*, CEDAM, Padova, 2001, pp. 411-413.

³ M. Giuliano, T. Scovazzi, T. Treves, *Diritto Internazionale. Parte Generale*, Giuffrè, Varese, 1991, pp. 413 ss.

che lo Stato leso possa infliggere un danno allo Stato colpevole dell'illecito, a titolo di rappresaglia o di contromisura.⁴

Nonostante la molta attenzione dedicata alla responsabilità internazionale, si evince però che la Commissione non abbia espressamente preso in considerazione il fatto che il danno e la colpa possano essere altrettanti elementi costitutivi. Tuttavia, nel corso degli anni la dottrina e la sua applicazione ne hanno comprovato il valore significativo e, sebbene nel Progetto 2001 non si parli apertamente dell'elemento psicologico (la colpa) e dell'elemento materiale (il danno), da quanto scritto viene fatto intendere, implicitamente, che questi due fattori posseggano un certo rilievo.⁵

2.2 Gli elementi costitutivi dell'illecito internazionale

Quattro sono gli elementi che caratterizzano la natura dell'illecito internazionale: il sanzionatore (a), il sanzionato (b), l'intento delle misure (c) e i meccanismi usati per colpire il sanzionato (d). Altresì, devono essere considerate anche le caratteristiche del soggetto che impone le restrizioni; del soggetto che le subisce; dei meccanismi utilizzati per colpire lo Stato colpevole; e degli scopi per cui uno Stato decide di adottare tali misure correttive.⁶

- a) È cosa comune considerare il sanzionatore come colui che ha subito in precedenza la violazione di un proprio diritto, e di seguito se ne distinguono quattro (macro) categorie:
- il singolo Stato che agisce separatamente;
 - il gruppo di Stati che agisce in collaborazione;
 - l'organizzazione internazionale che opera sulla base di uno Statuto;
 - l'autorità centrale che agisce sugli individui appartenenti alla comunità internazionale.⁷
- b) Il sanzionato è il mero obiettivo delle misure restrittive e può essere identificato da un singolo Stato o da un gruppo di Stati, a seconda dei casi in esame. Affinché i contenimenti applicati siano realmente efficaci dovrebbero avere un'applicabilità il più possibile circoscritta, colpendo dei particolari gruppi di potere e non gravando sulla popolazione civile.

⁴ L'idea che esista una sorta di risposta d'attacco è una pratica che non viene contestata dalla dottrina, ma è applicata come un'azione consueta.

⁵ Tant'è che si riconosce che lo Stato che provi l'assenza di colpa, nei sensi e nei limiti indicati, possa essere esente da responsabilità. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a S. M. Carbone, R. Luzzatto, A. S. Maria, *Istituzioni di Diritto Internazionale*, Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 333.

⁶ Si veda R. McDonald, "Economic sanctions in the International System", in *Canadian Yearbook of International Law*, *Annuaire Canadien de Droit International*, n°7, 1969, pp. 61-91.

⁷ Una volta determinata la natura del sanzionatore, si presenta il problema di determinare e allocare i costi derivanti dall'imposizione delle misure economiche-commerciali applicate. Tale problema è sicuramente un elemento di difficile soluzione perché i costi derivanti non possono essere facilmente computabili. Si rimanda a G. Clyde Hufbauer, J. Schott and K. Elliott, *Economics Sanctions Reconsidered: History and Current Policy*, *Institute for International Economics*, Washington, 1990.

- c) In merito ai meccanismi utilizzati, il sanzionatore può fare affidamento su diversi strumenti - di tipo diplomatico, militare ed economico - e attraverso questi dispositivi possono essere attuate particolari limitazioni, quali: il blocco dei beni del sanzionato, l'imposizione di un embargo su determinate importazioni e esportazioni ritenute strategiche, o addirittura può essere danneggiato il sistema finanziario dello Stato accusato, tramite particolari manovre fiscali che possono manipolare il tasso di cambio.
- d) Lo scopo di questi blocchi non è mai generalmente unico e comune, alle volte, lo Stato sanzionatore vuol ristabilire una precedente situazione politica, in altri casi invece si trova ad affrontare delle vere e proprie crisi internazionali. Tuttavia, secondo le norme del diritto internazionale, le misure sanzionatorie non devono violare i diritti umani e non devono andare contro le norme imperative del diritto internazionale, ossia quelle non derogabili nemmeno dai trattati internazionali.⁸

L'art. 3 del Progetto 2001 definisce l'illecito internazionale come *“L'atto che risulta da un comportamento attivo o omissivo attribuibile ad uno Stato, quando esso costituisce la violazione di un obbligo internazionale di uno Stato”*.⁹

Lo Stato responsabile della violazione è internazionalmente responsabile solo e unicamente nei confronti dello Stato leso, quindi, l'effetto primario che deriva da un illecito internazionale è, necessariamente, la nascita della responsabilità da parte dello Stato colpevole.

Altre conseguenze che ne conseguono comportano, da una parte, la nascita di un obbligo di riparazione imposto all'autore dell'illecito e, dall'altra, il potere dello Stato leso di infliggere una sanzione al responsabile dell'illecito. All'offesa può seguire una riparazione o un compenso, mediante comportamenti come la presentazione di scuse o l'omaggio alla bandiera; in ogni modo la realizzazione delle riparazioni richiede che lo Stato colpevole dell'illecito collabori all'attività di reintegrazione degli interessi lesi.¹⁰

Se lo Stato che si è reso responsabile di una violazione internazionale rifiuta di collaborare per la riparazione, lo Stato leso può raggiungere gli scopi sanzionatori tramite il ricorso a misure di autotutela.¹¹ In questo caso l'autotutela, a fini punitivi, può essere applicata attraverso dei comportamenti, altrimenti vietati, in una pena proporzionata che spingono lo Stato responsabile alla riparazione. Oltre a quanto

⁸ Si tratta per esempio del diritto di autodeterminazione dei popoli, del divieto di aggressione e della violazione dei diritti umani fondamentali come il genocidio, la schiavitù, la tortura e l'apartheid.

⁹ Si veda il testo: “Project d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite”, Nations Unies, 2005, disponibile al sito <http://hrlibrary.umn.edu/instate/Fwrongfulacts.pdf>, (consultato il 10/05/2017).

¹⁰ M. L. Forlati Picchio, *Le sanzioni nel diritto internazionale*, CEDAM, Padova, 1990, p. 60.

¹¹ L'autotutela è la realizzazione coattiva del diritto contestato o leso, da parte dello stesso titolare. È pertanto opportuno notare che in tutte le branche del diritto il ricorso all'autotutela costituisce un'eccezione, mentre nel diritto internazionale, proprio perché manca un'istituzione di tipo statale, tende a costituire la regola.

menzionato, vi sono altri strumenti come le rappresaglie, i comportamenti non amichevoli e le ritorsioni, altrettanti mezzi di pressione ritenuti efficaci per far sospendere un illecito.

2.3 Le contromisure come reazione all'illecito

Secondo l'art. 49 del Progetto 2001, lo Stato offeso può adottare delle contromisure verso lo Stato autore della violazione, per indurlo ad adempiere gli obblighi conseguiti dall'inosservanza del diritto internazionale. In passato la pratica internazionale ha più volte permesso il ricorso a queste soluzioni, note anche come rappresaglie, lasciando un ampio margine di manovra alle cancellerie coinvolte.

*“La rappresaglia e la natura punitiva sono efficaci indizi del carattere della società internazionale, nella quale fa in generale difetto una struttura istituzionale che possa infliggere sanzioni ai soggetti che hanno violato le regole e nella quale è ammesso, entro limiti piuttosto rigorosi, una sorta di diritto di farsi giustizia da sé.”*¹²

La rappresaglia¹³ è un atto illecito ed è giustificata da una precedente azione commessa ai danni dello Stato che lo adotta. In generale, solo lo Stato offeso è legittimato ad accogliere queste misure e la decisione di servirsi della rappresaglia deve essere preceduta da un tentativo di risolvere la controversia in modo pacifico. Tali contromisure possono essere invocate come risposta a qualsiasi violazione, non se ne limita l'applicabilità e possono essere colpiti anche beni che non hanno un diretto rapporto con l'illecito, ma che in qualche modo esercitano una pressione sullo Stato colpevole.

Tutte le contromisure hanno una natura protettiva, poiché fungono da sollecitazione verso lo Stato che ha offeso, affinché questi torni a rispettare i suoi obblighi, e hanno un carattere temporale, poiché cessano di esistere con la relativa esecuzione.

Secondo l'art. 51 del Progetto 2001, l'adozione di contromisure deve essere commisurabile al pregiudizio subito, non è ammesso un vantaggio sproporzionato, non sono accettabili azioni che abbiano una finalità punitiva o un contenuto “esagerato”¹⁴ e deve essere esclusa ogni forma di punizione che si avvalga dell'uso della forza armata, essendo questo diritto riconosciuto solo per legittima difesa.¹⁵

¹² M. Giuliano, T. Scovazzi, T. Treves, *Diritto Internazionale, cit...*, p. 441, si veda anche M. Panebianco, “Le sanzioni economico-politiche delle organizzazioni internazionali”, in *Etude Ago*, III, Milano, 1987, p. 219.

¹³ “*Les représailles sont des mesures de contrainte, dérogoires aux règles du droit des gens, prise par un État à la suite d'actes illicites commis à son préjudice par un autre État et ayant pour but d'imposer à celui-ci, au moyen dommage, le respect du droit?*”, in “Rapporteur M. Nicolas « Politis, Justitia et Pace Institut de Droit International, Régime des représailles en temps de paix”, Article Premier, Session de Paris, 1934, consultabile al sito: http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1934_paris_03_fr.pdf (consultato il 20/11/2016).

¹⁴ In particolare alle contromisure applicate al caso iraniano si veda Gianvitti, “Le blocage des avoirs officiels iraniens par les Etats-Units (Executive Order, 14 November 1979)”, in *RCDIPr*, 1980, p. 279 ss.

¹⁵ La “Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale, concernente le Relazioni Amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite” (1970) impone il dovere di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici, e la “Dichiarazione di Manila” (1982) parla di una soluzione esclusivamente pacifica nelle controversie, stando agli obblighi di collaborare con la controparte.

Nella prassi, nessuno Stato si è mai apertamente schierato contro la legittimità di queste misure e l'unico precedente che ha prodotto sonore critiche è stato il caso della “crisi degli ostaggi” fra Stati Uniti e Iran,¹⁶ che si è risolto in favore della tesi della liceità.¹⁷

In riferimento a questo precedente, va comunque fatto notare che le rappresaglie riguardanti le immunità riconosciute agli agenti diplomatici restano uno dei capitoli più contrastati del diritto internazionale e, ancora oggi, il suddetto esempio rimane oggetto di discussione tra gli esperti del diritto internazionale.¹⁸

Resta comunque difficile stabilire fino a che punto queste azioni possano essere attuate senza divenire sproporzionate rispetto al fatto illecito a cui si riferiscono. Si pensi per esempio al caso bulgaro del 1986, quando Sofia, dopo aver affermato che le misure restrittive applicate al personale diplomatico bulgaro, presente sul territorio statunitense, violavano il diritto internazionale. In risposta a ciò la Bulgaria adottò restrizioni territoriali verso il personale diplomatico americano presente nella capitale, creando una crisi diplomatica tra le due cancellerie.

¹⁶ Volutamente la storia ricorda il caso iraniano ma si dimentica di altre decisioni volte a limitare le libertà di movimento, come quelle deliberate contro i diplomatici sovietici negli anni Cinquanta. Nel secondo dopo guerra, i paesi appartenenti al blocco comunista hanno introdotto una serie di limitazioni ai movimenti dei diplomatici occidentali accreditati presso di loro. In risposta, gli stati occidentali hanno adottato una serie di misure dello stesso genere nei confronti di alcuni paesi dell'est Europa. In particolare il governo americano adottò, il 10 marzo 1952, severi provvedimenti di restrizione nei confronti dei diplomatici sovietici; si veda US Department of State, *American Foreign Policy, 1950-55*, Basis Documents, vol. II, 1957, p. 1955-6.

¹⁷ È stata ritenuta valida la liceità in base al precedente tribunale arbitrale che vedeva il caso dei servizi aerei tra Stati Uniti e Francia. Il 27 marzo 1946, il tribunale arbitrale sentenziò: “... *If a situation arises which, in on State's view, results in the violation of an international obligation by another state, the first state is entitled, within the limits set by the general rules of international law pertaining the use of armed forced, to affirm its rights through “counter-measures”*”, Air Service Agreement Case, France v. United States (1978), Arbitral Tribunal: Riphagen, President; Ehrlich, Reuer, 18 R.I.A.A. 416, <http://www.ijl.org/wp-content/uploads/2016/08/Air-Services-Arbitration-France-v.-US.pdf>, (consultato il 20/04/2017).

¹⁸ Nella sentenza emessa dalla Corte si legge: “*That Iran has violated and is skill violating obligations owed by it to the United States; that these violations engage Iran's responsibility; that the Government of Iran must immediately release the United States nationals held as hostages and place the premises of the Embassy in the hands of the protecting power; that no member of the United States diplomatic or consular staff may be kept in Iran to be subjected to any form of judicial proceedings or to participate in them as a witness; that Iran is under an obligation to make reparation for the injury caused to the United States, and that the form and amount of such reparation, failing agreement between the parties, shall be settled by the Court. In its Judgment, the Court recalls that on 29 November 1979 the United States of America had instituted proceedings against Iran in a case arising out of the situation at its Embassy in Tehran and Consulates at Tabriz and Shiraz, and the seizure and detention as hostages of its diplomatic and consular staff in Tebran and two more citizens of the United States. The United States having at the same time requested the indication of provisional measures, the Court, by a unanimous Order of 15 December 1979, indicated, pending final judgment, that the Embassy should immediately be given back and the hostages released*”, in International Court of Justice, Summaries of Judgments and Orders, Case concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgement of 24 May 1980; consultabile al sito: <https://www.scribd.com/document/190432463/US-vs-Iran>, (consultato il 5/5/2017).

2.4 Le sanzioni e la loro efficacia

Tra le rappresaglie, le contromisure e le ritorsioni, vi sono poi delle particolari azioni, note come sanzioni, ossia misure restrittive che non implicano l'uso della forza ma che fungono da mezzo per garantire l'applicazione di una norma mediante l'impedimento delle sue inadempienze. Questi strumenti possono essere impiegati anche senza l'assenso dello Stato verso cui sono diretti e, se necessario, può essere usata la coercizione fisica.

È doveroso riconoscere che esiste un distinguo tra i termini "sanzione" e "contromisura" e non sono da considerarsi sinonimi, giacché il primo presuppone l'esistenza di un'organizzazione internazionale che goda di particolari poteri di provvedimento, mentre il secondo fa riferimento alle decisioni dei singoli Stati o delle organizzazioni internazionali contro uno Stato terzo, responsabile di un illecito internazionale.¹⁹

Sussiste poi la distinzione tra la sanzione considerata come una misura unilaterale, adottata dallo Stato offeso per regolamentare i rapporti con lo Stato autore della violazione; e la sanzione considerata come una misura collettiva, perché impiegata da un organo internazionale.²⁰ Inoltre, la prassi crea un distinguo anche tra le sanzioni diplomatiche, concernenti l'interruzione di rapporti diplomatici tra gli Stati coinvolti, e le sanzioni economiche, riguardanti invece le limitazioni commerciali applicate su alcuni settori ritenuti strategici, come la vendita di armi o di petrolio.

In ultimo, queste misure punitive possono essere ulteriormente riconosciute in "generalì" o "mirate". Le prime non colpiscono alcuna specifica sezione, mentre le seconde, che ormai sono usate da oltre trent'anni, sono indirizzate verso particolari settori o specifiche aree geografiche, ritenuti d'interesse strategico nazionale.

Dopo la fine della Guerra Fredda, le sanzioni "mirate" si sono sviluppate sempre di più, fino a divenire veri e propri strumenti di pressione in grado di indurre i vari governi a cambiare la propria condotta politica. Il loro scopo è dare un avvertimento pubblico se non addirittura minacciare la controparte e generalmente. Negli ultimi decenni, chi ha applicato queste sanzioni l'ha fatto quasi sempre in maniera progressiva, adottando degli intervalli sanzionatori la cui intensità cresceva periodicamente, ma altresì mantenendo aperta la possibilità di una riconciliazione attraverso il dialogo diplomatico.

Sino a oggi le sanzioni sono state uno dei pochi strumenti che la comunità internazionale ha saputo trovare per far pressione su uno Stato, per costringerlo a porre fine a un conflitto, fermare un programma di sviluppo di armi chimiche o danneggiare un particolare gruppo di potere, ma in merito alla loro efficacia

¹⁹ De Guttry, "Le contromisure adottate nei confronti dell'Argentina da parte delle Comunità Europee e dei terzi Stati e il problema della loro liceità internazionale", in N. Ronzitti (a cura di), *La questione delle Falkland-Malvinas nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 343.

²⁰ F. Lattanzi, "Sanzioni internazionali", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, 1989, p. 536 ss.

molti esperti si sono divisi nel giudicarne la validità, facendo riemergere i dubbi che da anni sono al centro del dibattito internazionale.

Dopo le catastrofiche conseguenze dovute dall'embargo, quasi totale, imposto dall'ONU sull'Iraq di Saddam Hussein, si è aperta una polemica internazionale sull'opportunità di usare le sanzioni in maniera diversa, preferendo quelle mirate a quelle indiscriminate, proprio per evitare effetti a pioggia che possano avere gravi ripercussioni contro la popolazione civile.

Nel caso iraniano le sanzioni hanno sicuramente messo in grande difficoltà l'economia dello Stato, ostacolando l'importazione di materiali fissili e un particolare tipo di tecnologia, necessaria per lo sviluppo del suo programma nucleare, ma le restrizioni applicate non hanno raggiunto l'obiettivo principale. L'isolamento internazionale e i maggiori danni sono stati inferti alla società civile, che per oltre trentasette anni ha affrontato difficoltà importanti, come la mancanza di medicinali e attrezzature mediche. Dal 1979, l'economia iraniana è stata sottoposta a una serie di politiche sanzionatorie, in primis, da parte degli Stati Uniti e poi, da parte dell'Unione Europea e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per cercare di modificare le alleanze internazionali create dopo l'ascesa dell'ayatollah Khomeini e bloccare il programma di arricchimento dell'uranio.

Le restrizioni hanno pesato profondamente sul settore petrolifero, il cuore pulsante dell'economia di Teheran, ma nonostante altri stati come la Cina, l'India e la Russia hanno continuato a fare grandi investimenti con l'Iran, in favore di un equilibrio sempre più multipolare. Pechino, oltre ad avere investito milioni di renminbi nei giacimenti di South Pars, con lo sviluppo di nuovi impianti di estrazione e l'ammodernamento di quelli già presenti, ha anche adeguato alcune delle proprie raffinerie alle caratteristiche delle filiere iraniane, in modo da assicurarsi un lungo matrimonio d'interesse con la repubblica sciita e capitalizzarne il futuro. In questo modo l'economia degli *ayatollah* si è legata sempre di più agli orizzonti asiatici, con la considerazione che la Cina e la Russia, oltre a essere dei fidati partner commerciali sono anche due membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e sul tavolo delle trattative diplomatiche questo è un elemento di non poco valore.

2.5 Casi che videro l'Iran coinvolto in questioni concernenti la responsabilità internazionale, la forza maggiore e l'estremo pericolo

1. Il caso degli studenti islamici.

Un primo esempio fa riferimento al caso del *Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran*, quando la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 24 maggio 1980, in un primo momento, non parlò di responsabilità internazionale dello Stato iraniano poiché, la presa degli ostaggi (avvenuta il 4 novembre 1979) fu compiuta da un gruppo d'individui che agirono in quanto privati, sequestrando i locali dell'ambasciata statunitense e tutte le persone presenti.


Nello specifico, la Corte ritenne che il comportamento dei "militanti islamici" non potesse essere imputato alla repubblica sciita, poiché non sussistevano prove che dimostrassero alcun legame con il governo in carica. Tuttavia, di lì a poco, la situazione politica mutò completamente quando le autorità iraniane decisero di mantenere sotto assedio sia l'ambasciata americana, sia gli ostaggi. Nel breve tempo, la situazione si stravolse e i militanti divennero dei complici dello Stato iraniano, che a sua volta fu riconosciuto come responsabile dei fatti in corso. Nonostante i numerosi appelli della comunità internazionale rivolti a Teheran, per liberare gli ostaggi americani, il governo iraniano perdurò nel comportamento illecito per 444 giorni, e alcuni Stati terzi appartenenti al blocco occidentale adottarono una serie di contromisure nei confronti dell'Iran.²¹

2. Il caso dell'incrociatore americano Vincennes.

Un secondo esempio si addice ai fatti del 31 luglio 1988, quando nelle acque del Golfo Persico la nave da guerra statunitense *Vincennes* abbatté un aereo civile iraniano, uccidendo le 290 persone a bordo. Stando alle argomentazioni del Dipartimento della Difesa americano, il comandante della nave, sentitosi sotto la minaccia di un attacco militare, prima cercò di mettersi in contatto con la marina iraniana, senza ottenere alcun risultato e poi, per motivi (da lui considerati) di legittima difesa, decise di aprire il fuoco. Nel caso specifico è difficile capire se ci si è trovati di fronte a un esempio di forza maggiore o di un estremo pericolo. Le inchieste condotte escluderebbero il caso fortuito, ma il problema della riparazione dei danni rimane ancora oggi aperto dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia.

21 In particolare si ricordi che la CEE, dopo aver ribadito che "il protrarsi della situazione rischia di mettere la pace e la sicurezza internazionale", il 4 novembre del 1979, stabilì che tutti i contratti conclusi dopo suddetta data sarebbero stati colpiti da un embargo, anche quelli riguardanti forniture farmaceutiche.

Figura 1. Immagini della propaganda iraniana sul *Caso Vincennes*



3. L'operazione segreta "Eagle claw".

Un terzo caso viene fornito durante la summenzionata crisi degli ostaggi quando, tra il 24 e il 25 aprile 1980, l'operazione militare statunitense, nominata *Eagle Claw*, fallì a causa di una tempesta di sabbia nel deserto iraniano provocando la collisione di due aerei. Washington giustificò l'attacco con la necessità di salvare i propri concittadini, in quanto vittime di una minaccia terroristica, e si avvalse dell'illecito internazionale compiuto da Teheran per motivare a sua volta un attacco armato, chiamando in causa il diritto di legittima difesa.